

2585/18



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE

SENTENZA CIVILE

2585/18

depositata il
16 OTT. 2018

R.G. 2747/12

Cron. 4111

Rep.

riunita in Camera di Consiglio nella persona dei Magistrati

dott. Lucia FERRIGNO

Presidente

dott. Michele GUERNELLI

Consigliere

dott. Andrea ANTONELLI

Consigliere ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in grado di appello iscritta al n. 2747/2012 R.G. promossa da:

~~XXXXXXXXXX~~ elettivamente domiciliata in Bologna, via Don Minzoni n. 11, presso lo studio dell'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ del Foro di Ravenna, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione in appello;

APPELLANTE

contro

~~XXXXXXXXXX~~ elettivamente domiciliato presso in Bologna, via San Vitale n. 40/3/a, presso lo studio dell'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ e rappresentato e difeso dall'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ del Foro di Ravenna e dall'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ del Foro di Rimini giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata telematicamente in data 1.3.2017;

APPELLATO

e contro

~~XXXXXXXXXX~~ S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*

APPELLATO CONTUMACE

in punto a: appello avverso la sentenza n. 492/2012 del Tribunale di Ravenna;

oggetto: azione ex art. 2932 c.c.

CONCLUSIONI

l'appellante ~~XXXXXXXXXX~~ chiede e conclude:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ravenna, in riforma della sentenza n. 492/2012 pronunciata dal Tribunale di Ravenna in data 29/3/2012 e depositata in cancelleria il 19/6/2012, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria in ordine alla validità ed efficacia del contratto preliminare datato 2/2/2005 in oggetto nonché dell'autenticità della sottoscrizione apposta da parte del legale rappresentante pro tempore della ~~XXXXXX~~, sul contratto preliminare predetto,

IN VIA ISTRUTTORIA

- revocare l'ordinanza del G.I. del Tribunale di Ravenna depositata in cancelleria il 16/2/2011, nella parte in cui ha non ha ammesso la prova per testi e la C.T.U. richiesta da parte attrice;
- ammettere le richieste istruttorie di cui alla memoria 18/1/2008 della parte attrice ~~XXXXXX~~ non ammesse dal G.I. del Tribunale di Ravenna con l'ordinanza del 16/2/2011 e, più precisamente, i seguenti mezzi istruttori:

A) Prova per testi, in persona dei signori ~~XXXXXX~~ di Cervia, sui seguenti capitoli:

- "Vero che ~~XXXXXX~~ avrebbe dovuto trasferirsi entro la fine del mese di maggio del 2006 nell'immobile sito in Cervia, in viale Garda, oggetto del preliminare di compravendita sottoscritto il 2/2/2005?"
- "Vero che ~~XXXXXX~~ non poté trasferirsi nel citato immobile nel maggio del 2006 perché lo stesso non era ancora ultimato?"

B) Ammettersi C.T.U. tecnica al fine di accertare il valore locativo del bene immobile oggetto del contratto preliminare 2/2/2005.

NEL MERITO

1) emettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., sentenza che produca tra le parti, gli effetti del contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto la porzione di immobile facente parte del complesso immobiliare sito in Cervia (RA), in via Garda, costituita da un appartamento con annessa area di corte di pertinenza esclusiva, posto al piano terra e primo con vano sottotetto e bagno al secondo piano, con accesso da strada privata, attualmente distinto nel ~~XXXXXX~~ del Comune di Cervia al foglio ~~XXXXXX~~ part. ~~XXXXXX~~, sub. ~~XXXXXX~~, cat. ~~XXXXXX~~, numero vani ~~XXXXXX~~, superficie catastale 91 mq. rendita Euro 415,75, nonché l'autorimessa posta al piano interrato, attualmente distinta nel ~~XXXXXX~~ del Comune di Cervia, al foglio 42, part. 1315, sub. 5, cat. C/6, mq. 15, superficie catastale 16 mq. rendita Euro 79,79;

2) ordinare conseguentemente al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Ravenna, con esonero di ogni responsabilità da parte sua, di trasferimento di proprietà del compendio immobiliare predetto in capo alla signora ~~XXXXXX~~, nata a Cervia (RA) il 28/2/1970, ivi residente in via ~~XXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXX~~);

3) darsi atto che l'attrice è disponibile e si obbliga al pagamento del prezzo convenuto nel contratto preliminare de qua e dell'ulteriore somma di €. 26.000,00 per le opere aggiuntive richieste ed eseguite negli immobili de qua, cui occorrerà detrarre l'importo di €. 121.080,00, comprensivo di IVA, già corrisposto dalla signora ~~XXXXXX~~, dando tutti i consequenziali provvedimenti anche in merito all'obbligo, alle modalità ed ai termini di versamento della residua somma ancora dovuta a titolo di corrispettivo;

4) accertare che l'inadempimento del contratto preliminare de qua è addebitabile in via esclusiva alla [redacted] e, conseguentemente, condannare quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa il socio e liquidatore [redacted] e l'altro socio [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro e quali successori della citata [redacted], al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, quantificati nella complessiva somma di €. 12.000,00, da compensare con il residuo prezzo ancora dovuto da [redacted] per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto preliminare;

5) condannare la [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa il socio e liquidatore [redacted] e l'altro socio [redacted] s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro e quali successori della citata [redacted], all'immediato rilascio degli immobili di cui è causa liberi e vuoti di persone e cose immediatamente nella piena disponibilità della signora [redacted] e/o comunque nei termini che il giudice vorrà fissare.

6) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio nonché di quello in cui è stato disposto, con provvedimento del 29/5/2008, il sequestro giudiziario in corso di causa del bene immobile oggetto del contratto preliminare 2/2/2005 (R.G. 1452-1/2007), confermato con ordinanza collegiale 27/10/2008 (R.G. 2403/2008) tuttora in corso di efficacia.

7) Al fine della quantificazione delle spese di lite relative al procedimento di sequestro disposto in corso di causa, atteso che il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale con ordinanza 27/10/2008 rinviava la

regolamentazione delle spese processuali dello stesso al giudizio di merito, si chiede che il Giudice di appello voglia eventualmente disporre l'acquisizione alla presente causa del fascicolo relativo al citato procedimento di sequestro (R.G. 1452 sub 1/2007 ed R.G. 2403/2008 del Tribunale di Ravenna qualora non siano stati trasmessi dalla cancelleria unitamente al fascicolo principale della causa di merito R.G. 1452/2007);

l'appellato [redacted] chiede e conclude:

"Contrariis relictis, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna

- Ogni contraria istanza rigettata e disattesa;

- dichiarare inammissibile, per effetto del combinato disposto degli artt. 348 bis e ter c.p.c. L'appello proposto dalla Sig.ra [redacted]

- rigettare l'appello proposto dalla Sig. [redacted] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna n. 492/2012, emessa in data 29 marzo 2012 e depositata in data 19 giugno 2012 nella causa R.G. 1452/2007, per tutti i motivi spiegati in narrativa;

- le domande tutte proposte dall'appellante [redacted] in quanto infondate in fatto e in diritto per le causali di cui alla narrativa del presente atto;

- Conseguentemente confermare in toto la sentenza di primo grado del Tribunale di Ravenna n. 492/2012, emessa in data 29 marzo 2012 e depositata in data 19 giugno 2012 nella causa R.G. 1452/2007;

- Conseguentemente confermare l'accoglimento delle conclusioni proposte dal Sig. [redacted] come precisate nella causa di primo grado poi successivamente riassunta da intendersi

integralmente richiamate e trascritte, per tutti i motivi spiegati in narrativa. Con vittoria di spese diritti e ed onorari di causa come per legge, di entrambi i gradi di giudizio".

LA CORTE

udita la relazione del Consigliere designato dott. ~~Antonio~~ lette le conclusioni come precisate dalle parti, visti gli atti e i documenti di causa ha così deciso

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 5.4.2007 ~~Antonio~~ conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Ravenna, la società ~~Genova~~ perché venisse pronunciata sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. con riferimento a un appartamento, con annessa area cortiliva, facente parte del fabbricato, ancora da edificare, sito in Cervia, via Garda (unità poi identificata in catasto al foglio 42, part. ~~425~~, sub 10, cat. A/10), oggetto del contratto preliminare di compravendita da lei concluso in data 2.2.2005 con ~~Antonio~~ "quale legale rappresentante" della costituenda ~~Genova~~. Esponeva l'attrice di avere già versato l'importo di €121.080,00 a titolo di acconto del prezzo (pari a €250.000,00) e di non essere riuscita ad addivenire alla stipula del definitivo a causa della richiesta di costi aggiuntivi ulteriori rispetto a quelli originariamente pattuiti e in ragione della sopravvenuta trascrizione, in data 3.11.2006, ad opera di terzi, di una domanda giudiziale relativa a un'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto l'unità immobiliare promessa in vendita. La ~~Genova~~ manifestava, comunque, la propria disponibilità a versare le ulteriori somme ancora dovute a saldo del prezzo e anche per opere aggiuntive il cui costo era stato concordato in € 26.000,00. La società ~~Genova~~ si costituiva in giudizio, in persona del suo legale rappresentante ~~Antonio~~ eccependo l'inammissibilità della domanda attorea trattandosi di contratto preliminare di compravendita di unità immobiliare ancora da edificare, non ben definita né determinata nei suoi confini, nei suoi dati catastali e nella sua precisa consistenza anche con riferimento alle parti comuni e non essendo state allegate dall'attrice neppure le planimetrie menzionate a contratto che comunque non potevano corrispondere all'attuale consistenza del bene essendo state apportate le varianti richieste dalla ~~Genova~~. La società convenuta eccepeva altresì la mancata corretta "individuazione/denominazione della parte promittente venditrice in quanto" il preliminare risultava essere stato sottoscritto da ~~Antonio~~ "in proprio e non" nella sua asserita qualità di legale rappresentante di essa ~~Genova~~ che all'epoca non era ancora stata costituita. Nel merito assumeva che la trascrizione della domanda giudiziale del 3.11.2006 richiamata in citazione non aveva precluso la stipula del contratto definitivo di compravendita e non integrava, pertanto, l'inadempimento imputato alla promittente venditrice. Premesso che era stata la ~~Genova~~ a sottrarsi ingiustificatamente alla stipula benché essa convenuta ~~Genova~~ si fosse impegnata a prestare



idonea garanzia a fronte della trascrizione della menzionata domanda revocatoria, trascrizione di cui era stata peraltro ordinata la cancellazione il 10.5.2007, la ~~XXXXXX~~ concludeva per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva disporsi la risoluzione del preliminare per fatto e colpa dell'attrice con condanna della stessa al rimborso dei costi sostenuti per le opere aggiuntive realizzate su sua richiesta pari ad €31,168,00.

Con ordinanza in data 24.10.2010 veniva dichiarata l'interruzione del processo per essersi la società ~~XXXXXX~~ estinta a seguito della sua cancellazione dal Registro delle Imprese in data 8.8.2008.

Alla riassunzione provvedeva l'attrice citando in giudizio ~~XXXXXX~~ e la ~~XXXXXX~~ s.p.a. quali ex soci della cessata ~~XXXXXX~~ al momento della liquidazione e successori "della medesima", e insisteva per l'accoglimento della sua domanda ex art. 2932 c.c. e di risarcimento dei danni subiti dalla ritardata stipula del rogito definitivo di compravendita.

~~XXXXXX~~ si costituiva nel processo riassunto eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva quale ex socio della ~~XXXXXX~~, essendosi la stessa estinta pur in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti non ancora definiti e non essendo stata prospettata in ipotesi di responsabilità in capo ad esso ~~XXXXXX~~ quale liquidatore ai sensi dell'art. 2495 c.c.. Deduceva quindi che la richiesta sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. sarebbe stata *inutiliter data* e inammissibile atteso che la società convenuta era ormai inesistente e non ricorreva il dedotto fenomeno successorio.

L'~~XXXXXX~~ ribadiva comunque le eccezioni già sollevate dalla ~~XXXXXX~~, circa la mancata individuazione del bene promesso in vendita e di insussistenza del dedotto inadempimento della detta società e chiedeva, in subordine, la risoluzione del preliminare per colpa della ~~XXXXXX~~ con condanna della stessa al "*conseguente risarcimento del danno*".

La ~~XXXXXX~~ rimaneva contumace.

Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza n. 492 in data 29.3/19.6.2012, riconosceva la legittimazione dei due ex soci della ~~XXXXXX~~ atteso che "*ai sensi dell'art. 2495 c.c., come novellato, una volta approvato il bilancio di liquidazione dev'essere richiesta la cancellazione della società dal registro delle imprese e ferma l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi rimosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori.*". Quanto alla "problematica" relativa alla "*possibile successione nella posizione di venditore in relazione alla proprietà di un bene immobile e la concreta praticabilità dell'azione ex*



art. 2932 c.c." il Tribunale riteneva trattarsi di questione *"superata dal fatto che"*, nelle more del giudizio (ovvero il 7.5.2008), la convenuta ~~XXXXXX~~ aveva venduto l'immobile in oggetto a terzi ~~XXXXXX~~ e che da quanto riferito dalla difesa dell'attrice all'udienza fissata per un tentativo di conciliazione ciò aveva reso impossibile la stipula del contratto definitivo *"verosimilmente in difetto di trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio e della trascrizione, invece, della successiva alienazione"*. Il Tribunale respingeva, quindi, la domanda attrice e anche la domanda riconvenzionale dell'~~XXXXXX~~ *"stante la palese insussistenza del dedotto inadempimento della Errani"*. Spese interamente compensate tra le parti.

Avverso la sentenza proponeva appello ~~XXXXXX~~ lamentando, con il primo motivo, che il Tribunale avesse escluso l'avvenuta trascrizione della domanda da lei proposta ex art. 2932 c.c.. sulla base dell'erronea interpretazione di quanto dichiarato dal suo difensore all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, e senza avvedersi del fatto che essa ~~XXXXXX~~, nell'ambito del procedimento cautelare promosso in corso di causa per l'autorizzazione al sequestro giudiziario del bene promesso in vendita aveva prodotto copia della nota di trascrizione della domanda del 17.4.2007, provvedimento cautelare che era stato concesso e poi confermato in sede di reclamo e in esecuzione del quale ella era stata immessa nel possesso del bene promesso in vendita. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza nulla ostava, dunque, alla pronuncia ex art. 2932 c.c. nonostante la ~~XXXXXX~~ avesse successivamente venduto a terzi dell'immobile tanto più in considerazione del fatto che la convenuta non aveva eccepito la mancata trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio e tale eccezione non era rilevabile d'ufficio.

~~XXXXXX~~ ribadite tutte le sue difese, insisteva per l'accoglimento della sua domanda ex art. 2932 c.c. e risarcitoria previa ammissione delle prove per testi dedotte in *primae curae* a conferma del fatto che alla data fissata per il rogito (30.5.2006) l'immobile promesso in vendita non era stato ancora ultimato, e di ammissione di CTU per accertare il valore locativo dello stesso ai fini della liquidazione dei danni subiti fino alla sua immissione in possesso dell'appartamento in esecuzione del provvedimento di sequestro giudiziario, spese rifuse di entrambi i gradi.

~~XXXXXX~~ si costituiva in giudizio e, dopo averne eccepito l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rilevava che il Tribunale aveva correttamente dato atto che ogni questione sulla praticabilità dell'art. 2932 c.c. era superata dal fatto che l'immobile era stato nelle more venduto a terzi e che da quanto riferito dalla difesa la domanda introduttiva del giudizio non era stata trascritta, ribadiva, quale ulteriore causa preclusiva alla richiesta pronuncia che l'immobile promesso in vendita non era stato *"individuato in ogni suo elemento necessario"*, insisteva nel

sostenere la propria "totale carenza di legittimazione passiva (..) quale socio liquidatore della società ~~XXXXXX~~", contestava ancora l'inadempimento della promittente venditrice e concludeva per la conferma "in toto della sentenza di primo grado" con "accoglimento delle conclusioni" come "precisate nella causa di primo grado", con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

La ~~XXXXXX~~ rimaneva contumace anche in questa sede.

Posta la causa in decisione le parti precisavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe.

In comparsa conclusionale l'appellante ~~XXXXXX~~ ha eccepito che l'~~XXXXXX~~ non potrebbe contestare la propria legittimazione passiva in quanto il capo di sentenza che ha statuito positivamente su questo punto non è stata oggetto di appello incidentale e sarebbe dunque passato in giudicato.

L'assunto non può essere condiviso.

Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte la parte vincitrice ha un semplice onere di riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., delle eccezioni che non siano state oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, mentre l'appello incidentale, eventualmente condizionato, è necessario qualora tale eccezione sia stata respinta in primo grado "in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza" (Cass.S.U.n.11799/2017).

Ebbene, nel caso di specie il Tribunale, dopo aver dato atto della legittimazione dei due ex soci della ~~XXXXXX~~ essendo gli stessi tenuti a rispondere, ai sensi del novellato art 2495 c.c., fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, con implicito riferimento al loro subentro nei debiti pecuniari della ~~XXXXXX~~, peraltro diversi da quello per cui è causa, non ha affrontato l'altra "problematica" relativa alla possibile successione, dei due ex soci, nella posizione "di venditore in relazione alla proprietà di un bene immobile" come pure non ha affrontato la questione relativa alla "concreta praticabilità dell'azione ex art. 2932 c.c."

Nessun esame su questi punti è stato effettuato perché il primo Giudice ha ritenuto "ogni questione superata", e chiaramente assorbita, "dal fatto" che ormai il bene promesso in vendita era stato venduto a terzi e che, risultando la mancata trascrizione della domanda attrice, non era più possibile pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. (è pacifico che "se durante il giudizio instaurato dal promissario compratore di un bene immobile per l'adempimento in forma specifica, il promittente venditore lo aliena ad un terzo, l'accoglimento della domanda è giuridicamente impossibile (art. 2932 c.c.) se l'attore non prova (art.2697 c.c.) di aver anteriormente trascritto al



sua domanda (art. 2652, n.2, c.c.)": Cass.n.42/10998; e ancora, fra le tante: Cass.n.915/1983; n.13282/1992 ; n.4819/2000; n.24690/2014).

In mancanza di uno specifico e motivato accertamento della legittimazione passiva dei due ex soci della estinta ~~Società~~ rispetto alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. l'appellato ~~Società~~ non era dunque tenuto a proporre appello incidentale sul punto ma era tenuto semplicemente a riproporre la sua eccezione, non soggetta a termine di decadenza (l'~~Società~~ si è costituito in questa sede solo alla prima udienza e, dunque, tardivamente). Ed è ciò che ha fatto con la propria comparsa di risposta.

E l'eccezione è fondata.

Premesso che il contratto preliminare sottoscritto da ~~Società~~ il 2.2.2005 era sottoposto a condizione sospensiva che il predetto, o società da esso costituita, avesse acquistato la proprietà del terreno da edificare entro il 28.2.2005 (doc.1 ap.te), condizione pacificamente non verificatasi per quanto concerne l'~~Società~~ tant'è che il predetto non è mai stato citato in proprio ma inizialmente quale legale rappresentante della ~~Società~~ (peraltro non nominata nel preliminare) e successivamente quale ex socio e "successore" della stessa, ciò che rileva è che né l'~~Società~~ né la ~~Società~~ risultano assegnatari in proprietà del bene immobile in questione di cui la ~~Società~~ ebbe a disporre alienandolo a terzi prima della sua cancellazione.

La richiesta pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. non poteva, dunque, trovare comunque accoglimento non essendo possibile attuare il passaggio di proprietà del bene promesso in vendita a favore della ~~Società~~ da parte di soggetti, quali gli odierni appellati, che non ne hanno mai avuto titolarità, non essendo qui in discussione un debito pecuniario nel quale gli ex soci di una società estinta possono succedere alle condizioni previste dall'art. 2495 c.c..

Né può ritenersi che il Tribunale abbia accertato la legittimazione dell'Emanuelli in proprio.

Sul punto il primo Giudice si è limitato ad "osservare che fin dal contratto preliminare (...) ~~Società~~ aveva agito anche in proprio come parte promittente" ponendo una questione del tutto avulsa dalla materia del contendere atteso che ~~Società~~, che non era parte in causa, venne citato in riassunzione non in proprio ma, come si è detto, solo come ex socio della ~~Società~~ s.r.l. e suo asserito successore nell'obbligo dalla stessa assunto di trasferire la proprietà dell'edificanda costruzione. D'altro canto l'~~Società~~ non avrebbe potuto adempiere in proprio al contratto preliminare non essendosi verificata la condizione sospensiva di cui all'art. 9 del contratto ovvero l'acquisto, in capo al predetto, entro il 25.2.2005 della proprietà del terreno da edificare.



L'accertata carenza di legittimazione passiva dei due ex soci della ~~XXXXX~~ s.r.l. rispetto alla domanda ex art. 2932 c.c. su cui la ~~XXXXX~~ insiste in questa sede, rende superfluo l'esame dell'eccezione dell'~~XXXXX~~ di tardiva produzione, nel giudizio di primo grado, della nota di trascrizione della citazione per essere stata allegata solo nel corso del procedimento cautelare in corso di causa quando erano ormai scaduti i termini perentori istruttori concessi ex art. 183, VI co., c.p.c..

Né ~~XXXXX~~ può dolersi del rigetto della sua domanda riconvenzionale in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, egli ha sempre fondatamente negato di essere subentrato alla ~~XXXXX~~ s.r.l., originaria convenuta, e non è mai stato citato in proprio quale promittente venditore.

Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello e alla conferma dell'impugnata sentenza con diversa motivazione.

La particolarità dei fatti oggetto di causa porta a ravvisare i presupposti richiesti dall'art. 92 c.p.c. nel testo vigente *ratione temporis*, per disporre la integrale compensazione tra le parti costituite anche delle spese del grado.

Si ordina al Competente Ufficio del Territorio la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio

P. Q. M.


La Corte, definitivamente decidendo:

- 1) rigetta l'appello proposto da ~~XXXXX~~ avverso la sentenza n.492/2012 del Tribunale di Ravenna;
- 2) dichiara le spese del grado interamente compensate tra le parti costituite;
- 3) ordina al competente Ufficio del Territorio la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il 17 luglio 2018.

Il Consigliere est.

dott. Andrea Antonelli




Il Presidente

dott. Lucia Ferrigno



IL DIRETTORE AMM.VO

Dott.ssa Anna Iuppa



IL DIRETTORE AMM.VO

Dott.ssa Anna Iuppa

